

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1981}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANTALO, LOSPINOSO SEVERINI, SANZA, LAPENTA

Presentata il 5 aprile 1973

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dalle avversità atmosferiche del marzo-aprile 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla fine di marzo e nei primi giorni di aprile si sono riversate sulla Basilicata piogge torrenziali che hanno letteralmente inondato città e campagne. Le conseguenze sono state tragiche: molte decine di paesi hanno subito gravissimi danni per frane che hanno distrutto centinaia di abitazioni e compromessa la stabilità di molti edifici pubblici; la rete viaria, già non adeguata alle esigenze generali, è stata gravemente danneggiata e s'è verificata una serie di interruzioni anche sulle strade di maggiore comunicazione come la Basentana; i produttori agricoli, medi, piccoli e grandi, hanno subito a loro volta danni notevoli alle colture che appaiono seriamente compromesse.

Il tutto si è peraltro inserito in una situazione geologica dissestata nei confronti della quale non è stato mai adottato un piano organico di interventi, e che ha prodotto i suoi effetti anche sulla condizione economico-sociale della popolazione.

Di qui la necessità di un provvedimento urgente e particolare, cui sia peraltro collegata un'indagine a carattere generale sulla situazione geologica del territorio della regione, indagine che non deve ritardare le provvidenze urgenti e indilazionabili. A tal fine viene proposta diversa iniziativa legislativa sotto forma di inchiesta parlamentare.

La presente proposta di legge, quindi, ha lo scopo di provvedere agli interventi ur-

genti in favore delle popolazioni colpite ed alla sistemazione delle zone disastrose.

Essa prevede, rispettivamente agli articoli 1, 5 e 6 una spesa globale di 120 miliardi, così suddivisa:

1) articolo 2: 40 miliardi per opere di difesa dalle calamità naturali e per gli interventi intesi alla regolazione delle acque e alla difesa del suolo;

2) articolo 3: 40 miliardi per gli interventi di pronto soccorso, per la riparazione dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato, per le opere di riparazione e costruzione degli acquedotti, ed altri interventi specifici elencati;

3) articolo 5: 20 miliardi per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali ivi comprese le relative opere di consolidamento e di presidio;

4) articolo 6: 20 miliardi per l'attuazione delle provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 a favore delle aziende agricole.

Gli altri articoli contengono norme che precisano e definiscono le modalità di attuazione degli interventi.

I proponenti confidano nella sollecita approvazione della presente proposta di legge per un concreto e doveroso atto di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite, con la sensibilità di cui il Parlamento ha dato prova in altre analoghe e dolorose occasioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'esecuzione delle opere di cui ai successivi articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 80.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata alla regione Basilicata cui compete la programmazione degli interventi nonché la gestione e la esecuzione delle relative opere.

ART. 2.

Sullo stanziamento complessivo sopra indicato la somma di lire 40.000.000.000 è utilizzata al fine di predisporre opere di difesa dalle calamità naturali, per gli interventi intesi alla regolazione delle acque ed alla difesa del suolo anche mediante il proseguimento o il completamento delle opere intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali o da leggi ordinarie di bilancio nonché per le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati.

La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 5.000 milioni, lire 10.000 milioni, 15.000 milioni e lire 10.000 milioni rispettivamente agli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.

ART. 3.

Con la restante somma di lire 40.000.000.000 sullo stanziamento di cui all'articolo 1 deve provvedersi, in conseguenza delle alluvioni verificatesi a tutto il marzo 1973:

a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) alle opere di riparazione e ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche; di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade interpoderali, vicinali, comunali e provinciali;

d) alla costruzione di case a carattere economico e popolari per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto a norma del citato decreto legislativo n. 1010;

e) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza che siano di proprietà di province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

f) alla riparazione e ricostruzione di scuole materne, elementari nonché di scuole statali di ogni ordine e grado;

g) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

h) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte dei lavori già eseguiti;

i) al ripristino, a totale carico dello Stato delle opere idrauliche anche non classificate;

l) alle opere più urgenti di consolidamento e trasferimento di abitati anche non compresi nelle tabelle allegate della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica, del cimitero, del mercato coperto e degli impianti sportivi.

La determinazione degli abitati, non compresi nelle tabelle allegate alla citata legge 445, da consolidare o da trasferire compete alla regione che inoltre provvede all'approvazione del piano regolatore, per gli abitati da trasferire anche in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445;

m) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

La somma di cui al primo comma del presente articolo sarà stanziata in ragione di 20.000 miliardi, di lire 15.000 miliardi e di lire 5.000 miliardi rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974 e 1975.

ART. 4.

I contributi di cui alla lettera m) del precedente articolo sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente nella misura del 90 per cento quando si tratta di al-

loggi la cui consistenza, fosse, prima del sinistro, non maggiore di 3 vani ed accessori e nella misura del 70 per cento negli altri casi.

L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non può superare la somma di lire 6.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 8.000.000 per ciascun proprietario.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 6.000.000 per ogni unità immobiliare.

Le domande per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo, corredate del computo-metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

È autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali aventi sedi nel territorio della Basilicata comprese le relative opere di consolidamento e di presidio.

ART. 6.

È autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'attuazione delle provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche e secondo la procedura di cui all'articolo 2 della suddetta legge.

ART. 7.

I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 8.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e

dei diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

ART. 9.

Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 3 hanno titolo di preferenza nella assegnazione degli alloggi costruiti con o senza contributo dello Stato, da istituti ed enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.